



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PESARO

Segreteria amministrativa tel. 0721 697247

procura.pesaro@giustizia.it

Prot. n. 3234/14 sez. 15.8

Pesaro, 9 dicembre 2014

OGGETTO: Art 6 DL 132\14 conv. con mod. L. 162\14. "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

L'art. 6, 11 co., del DL 132\14 conv. con mod. L. 162\14 prevede che:

- in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3, IIIco., L. 104\92) o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica. Qualora questo non ravvisi irregolarità rilascia il nulla osta che deve essere comunicato agli avvocati per gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla normativa.
- in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione.

Al fine di disciplinare il procedimento di dispone quanto segue:

- L'avvocato deposita esemplare dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita all'ufficio Ricezione Atti (piano I stanza 1. 28 Tel. 0721 697235-272) ed indica in nota a parte l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni.
- Il personale dell'ufficio ricezione atti, appone il timbro di depositato con identificazione del depositante; rilascia, se richiesta, attestazione di avvenuto deposito dietro corresponsione dei diritti di cancelleria (diritti di certificazione €3,68); entro le 13:00 di ogni giorno consegna tali pratiche all'ufficio di Segreteria amministrativa.
- Il personale della segreteria amministrativa:

1. protocolla in entrata la pratica, iscrivendola nel fascicolo "convenzioni di negoziazione" di cui al punto 15.8 del titolare del PROTEUS e associa il

documento scansionato, riportando nell'oggetto i cognomi delle parti e la natura dell'atto.

2. Sottopone l'accordo al Procuratore della Repubblica.
3. Protocolla in uscita e associa il provvedimento del Procuratore della Repubblica.
4. Comunica immediatamente all'avvocato via PEC il provvedimento (nulla osta o autorizzazione o provvedimento di trasmissione al Tribunale).
5. Restituisce gli atti all'ufficio RICEZIONE ATTI presso il quale l'avvocato ritirerà gli atti, sottoscrivendo per ricevuta la copertina recante l'intestazione e il numero di protocollo.

L'ufficio ricezione atti scansionerà le copie firmate per ricevuta trasmettendole per posta elettronica alla segreteria amministrativa, che avrà cura di associarle al protocollo.

6. Trasmette in Tribunale, entro 5 giorni dall'emissione, il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica ravvisa la non rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, con gli atti relativi.

Si comunichi a tutto il personale amministrativo, ai magistrati della Procura della Repubblica, al Tribunale di Pesaro e al Presidente del COA per la maggiore diffusione possibile tra gli iscritti.

Il Dirigente amministrativo

Rosalba Natali



Il Procuratore della Repubblica

Manfredi Palumbo

